

STATUTO SOCIALE

"A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – S.p.A.", con sede in Biella (BI), capitale Euro 13.025.313,80 (versato interamente), iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Biella e Vercelli (codice fiscale e partita IVA 01537000026).

* * *

Art. 1) - Denominazione

1. È costituita una società per azioni denominata **"A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – S.p.A."**.
2. Alla Società possono partecipare la Regione Piemonte, le Province di Biella e di Vercelli ed i Comuni interessati ai servizi di trasporto. La società agisce secondo il modulo gestionale dell'in house providing ed è a totale capitale pubblico; sono fatti salvi i casi nei quali la legge prevede la partecipazione di soggetti privati.

Art. 2) - Oggetto sociale

1. La Società svolge l'attività di:
 - 1) trasporto pubblico di persone, con qualsiasi mezzo attuato;
 - 2) svolgimento dei servizi ausiliari e complementari allo scopo principale quali: servizi di scuolabus, di taxibus, di trasporto di persone diversamente abili, di sharing mobility e servizi similari;
 - 3) noleggio da rimessa con conducente;
 - 4) acquisto, costruzione e relativa gestione di beni immobili strumentali e di altri beni strumentali (in specie reti ed infrastrutture) da destinarsi ai trasporti pubblici di persone, con qualsiasi mezzo attuati, nonché ad altri servizi pubblici;
 - 5) svolgimento dei servizi ausiliari e complementari alle attività descritte al punto 1), quali manutenzioni segnaletica, paline, gestione parcheggi, attività relative alla bigliettazione, alla gestione dei dati del trasporto e di mobilità ecc.;
 - 6) la società potrà inoltre promuovere la domanda di trasporto pubblico di linea, progettare e riprogettare servizi, pianificare interventi di varia natura nell'ambito della mobilità, gestire procedure concorsuali, stipulare e gestire i contratti di servizio, vigilare sulla gestione dei contratti di servizio, il tutto sulla base degli indirizzi espressi dagli enti competenti per territorio;
 - 7) la società potrà inoltre, in via non prevalente, assumere partecipazioni in società, aziende ed enti aventi oggetto simile, affine o complementare al proprio.
2. La Società può inoltre compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
3. La società è tenuta a realizzare almeno l'80% del fatturato nella gestione dei servizi e delle attività realizzate per conto delle amministrazioni che esercitano il controllo analogo anche per il tramite dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese e dei relativi contratti con essa stipulati. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta economia di scala e di scopo o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta.

Art. 3) - Sede

1. La Società ha sede legale in Biella.

Art. 4) - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.
2. Il termine di durata potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 5) - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro **13.025.313,80**, suddiviso in **16.281.643** azioni senza l'indicazione del valore nominale, ai sensi del comma 3° dell'art. 2346 del C.C..
2. Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 6) - Azioni

1. Le azioni sono nominative.
2. È riservato ai soci il diritto di prelazione sulle azioni che un socio intendesse alienare, in proporzione al numero delle azioni da ciascun socio possedute.
3. A tal fine, l'alienante dovrà comunicare con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di alienazione agli altri soci, che avranno facoltà di esercitare la prelazione nel termine di giorni centoventi. Ciascun socio potrà contestualmente optare per l'acquisto anche delle azioni che rimanessero non acquisite dagli altri soci.
4. È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico, fatti salvi i casi nei quali la legge prevede la partecipazione di soggetti privati.

Art. 7) - Recesso

1. Per quanto riguarda il diritto di recesso del socio valgono le disposizioni del Codice Civile, purché non si alterino le condizioni di esercizio del controllo analogo di cui all'art. 10-bis.
2. Inoltre per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio del recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione, valgono le disposizioni di legge.

Art. 8) - Finanziamenti e obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni, contrarre mutui, ottenere prefinanziamenti, aperture di credito, richiedere contributi a norma delle leggi vigenti in Italia e all'Estero e fare comunque quanto necessario ed opportuno per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Art. 9) - Assemblea

1. L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.
2. Essa è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.
3. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in qualsiasi altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione, nell'ambito dei territori provinciali.
4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si può svolgere anche a mezzo video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
 - a) il soggetto munito delle funzioni di presidenza dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) il soggetto munito delle funzioni di segretario verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) ai soggetti intervenuti sia consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) nell'avviso di convocazione sia indicata la piattaforma o le piattaforme presso cui collegarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Resta inteso che ciascun soggetto interveniente deve essere dotato di idonea

connessione ad internet e che, in ogni caso, è garantita la partecipazione anche fisica presso la sede che è indicata nell'avviso di convocazione di cui al successivo art. 11.

Art. 10) - Diritti dei soci

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato le azioni nei modi previsti dal 2° comma dell'articolo 2370 del Codice Civile entro il giorno precedente a quello in cui si svolgerà l'assemblea.
3. Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, potrà farsi rappresentare da altro azionista mediante delega a norma dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 10-bis) - Controllo analogo

1. La società è soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutte le amministrazioni socie, ai sensi della normativa vigente, in quanto:
 - l'organo amministrativo è composto da rappresentanti individuati da tutte le amministrazioni socie ai sensi dell'art. 15, comma 1;
 - tutte le amministrazioni socie congiuntamente esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, praticando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società, come meglio declinato al comma 3 del presente articolo e nelle ulteriori previsioni del presente Statuto;
 - la società non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni socie e a quanto stabilito dal presente Statuto.
2. La società è tenuta ad eseguire gli indirizzi forniti e gli obiettivi indicati nelle forme di cui al presente articolo da tutte le amministrazioni socie che esercitano il controllo analogo, in ordine allo svolgimento dell'attività, nonché ad eseguire le direttive generali impartite unitariamente dalle stesse ai fini di garantire il conseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali della Società.
3. Il controllo analogo congiunto è esercitato sulle decisioni strategiche, nonché sulle decisioni gestionali straordinarie ed ordinarie di maggiore interesse o comunque più rilevanti di seguito indicate, in conformità alla normativa vigente, anche europea, applicabile alle società in house, nell'apposita sede assembleare ai sensi dell'art. 12, comma 3.

In particolare le amministrazioni controllanti:

 - mediante deliberazione assembleare concedono le autorizzazioni preventive sul compimento degli atti gestori di cui all'art. 18, comma 4 da parte dell'organo amministrativo;
 - hanno accesso agli ordini del giorno delle sedute dell'Organo Amministrativo ed a tutti gli atti e deliberazioni assunte dall'Organo medesimo;
 - ricevono, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario, che dà atto della verifica infra-annuale del rispetto degli equilibri economico-finanziari, della valutazione del rischio di crisi aziendale e dello stato di attuazione degli obiettivi fissati;
 - in ogni momento possono richiedere informazioni e documenti sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto.
4. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente comma, gli organi sociali sono tenuti a predisporre tutta la documentazione necessaria ed a trasmetterla alle amministrazioni controllanti nei tempi consoni all'esercizio del controllo. Al fine di poter esercitare le funzioni di competenza, le amministrazioni controllanti ricevono nei termini di cui al successivo art. 11, la convocazione e l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei documenti a supporto, delle adunanze dell'Assemblea e, contestualmente all'invio ai destinatari, la convocazione e l'indicazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e possono avanzare la richiesta di inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno.

5. L'Organo Amministrativo è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, lo svolgimento di ispezioni e controlli disposti presso la sede della società da parte delle amministrazioni controllanti.

Art. 11) - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata ai sensi degli articoli 2363 e 2366 del Codice Civile; la convocazione può essere effettuata mediante avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa sulle pagine locali di Biella e Vercelli ovvero mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero con avviso scritto con prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo riportato sul libro soci ovvero al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica, fermi restando la prova di ricevimento, il tutto almeno quindici giorni prima dell'assemblea. La convocazione dovrà altresì evidenziare espressamente la presenza di argomenti all'ordine del giorno per i quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte dell'assemblea al compimento di atti di parte dell'organo amministrativo nell'esercizio del controllo analogo congiunto.

2. L'Assemblea è convocata in seconda convocazione ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile.

Art. 12) - Quorum costitutivi e deliberativi. Deliberazioni afferenti all'esercizio del controllo analogo.

1. Ai sensi dell'articolo 2368 del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea (articolo 2369 del Codice Civile) delibera, sempre a maggioranza assoluta, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

2. L'Assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

3. Per le finalità connesse all'esercizio del controllo analogo e per le deliberazioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni degli atti di cui all'art. 18, comma 4, l'Assemblea delibera con il voto della maggioranza dei soci che detengono azioni della società e che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 13) - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal Consigliere avente maggiore anzianità di carica e, in caso di parità, da quello più anziano di età.

2. Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea, nonché la regolarità della costituzione della stessa ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 14) - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all'anno entro CENTOVENTI giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio decorso. Quando particolari esigenze lo richiedano, essa potrà venire convocata entro CENTOOTTANTA giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

2. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente Statuto, fermo l'esercizio del controllo analogo.

Art. 15) - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione - nei casi previsti dell'art. 11, comma III, del D.Lgs. n. 175/2016 - composto da un numero dispari di

membri, determinato dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, fino al numero massimo di cinque membri o fino al numero massimo previsto dalle vigenti norme, compresi il Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente l'Amministratore Delegato.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia, nonché gli occorrenti requisiti di competenza amministrativa e/o tecnica e vengono eletti dall'Assemblea e non devono ritrovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

3. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico al medesimo si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme relative ai poteri ed al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

4. Ai fini dell'elezione dell'Amministratore Unico, ciascun Socio ha facoltà di proporre all'Assemblea uno ed un solo candidato.

5. Risulta eletto il candidato che, in esito allo scrutinio avvenuto in Assemblea, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

6. Il Consiglio di Amministrazione viene formato e nominato nel rispetto delle norme di legge che dispongono specifiche condizioni per la composizione dell'organo, per quanto applicabili alla Società. In particolare, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettosa delle previsioni di legge vigenti al momento della nomina in materia di equilibrio di genere.

7. Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea, i componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea sulla base di liste di candidati; una lista di candidati può essere validamente presentata da uno o più soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno il 15% del capitale sociale. Le liste sono composte da un minimo di 1 sino ad un massimo di 5 candidati. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, un numero di amministratori pari a quelli da eleggere diminuito di un numero pari al numero delle ulteriori liste validamente presentate. I restanti amministratori vengono tratti uno da ciascuna delle altre liste validamente presentate, al fine di garantire rappresentatività anche alle liste di minoranza.

8. I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 16) - Presidenza Consiglio di Amministrazione e deleghe

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed elegge altresì un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Il Consiglio nomina eventualmente un Amministratore Delegato ed un Segretario.

3. Deleghe di gestione possono essere attribuite ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

4. È fatto divieto di istituire, in seno alla società, organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

5. I Consiglieri di amministrazione che non partecipano a più di tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi, decadono di diritto dalla carica.

Art. 17) - Sostituzione consiglieri

1. Le modalità di sostituzione dei Consiglieri venuti a cessare in corso di mandato, quale ne sia la ragione, devono garantire il rispetto delle previsioni in materia di equilibrio di genere. Pertanto, qualora per dimissioni o altra causa, un amministratore venga a cessare dalla sua carica, fermo il rispetto del controllo analogo di cui all'art. 10bis, egli verrà sostituito con deliberazione resa ai sensi dell'art. 15, comma 1.
2. Qualora le amministrazioni socie non vi abbiano proceduto, il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta utile, procede a cooptare un nuovo Consigliere dotato dei necessari requisiti, nel rispetto delle norme che dettano condizioni per la composizione dell'Organo.
3. La cooptazione deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci alla prima seduta utile.
4. Fatta salva la predetta ratifica, il nuovo Consigliere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha cooptato.
5. L'intero Organo Amministrativo decadrà qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, senza riguardo al genere degli amministratori cessati.

Art. 18) - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, purché non configgenti con l'esercizio del controllo analogo e fermo quanto previsto, in particolare, all'art. 10-bis e al comma 4 del presente articolo ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluso soltanto quanto la legge ed il presente Statuto riservano all'esclusiva competenza dell'Assemblea degli azionisti.
2. L'Organo Amministrativo è investito della competenza di istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici amministrativi e di rappresentanza e di adeguare lo statuto a disposizioni normative.
3. L'Organo Amministrativo potrà conferire procure "ad negotia" e speciali, salva la intrasferibilità delle sue specifiche attribuzioni.
4. Per il compimento di uno dei seguenti atti l'organo amministrativo dovrà previamente conseguire l'autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'art. 12, comma 3:
 - a) approvazione del piano industriale, del budget annuale e/o pluriennale e degli indirizzi strategici della società;
 - b) approvazione delle nomine degli organi e dei bilanci delle società partecipate;A condizione che non siano già espressamente previsti negli atti di cui alle precedenti lettere, sono altresì soggetti all'autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'art. 12, comma 3, i seguenti atti:
 - c) acquisto o alienazione, a qualsiasi titolo e attraverso qualsivoglia forma negoziale, di immobili sociali; costituzione o acquisto di diritti reali su tali beni di durata ultraquinquennale o per un importo superiore al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - d) acquisto in qualsiasi forma o cessione di partecipazioni in altre società, nonché costituzione di società nei casi ammessi dalla normativa vigente, o acquisto o cessione o affitto di aziende o rami di aziende;
 - e) rilascio o contrazione di garanzie e fidejussioni per un valore superiore ad un milione di euro (con l'eccezione della contrazione di garanzie richieste nell'ambito dei contratti di servizio pubblico affidati alla Società o a fronte del riconoscimento alla Società di contributi pubblici);
 - f) contrazione di mutui e finanziamenti straordinari, fatte salve le sole operazioni di gestione ordinaria del circolante e dei flussi di cassa, per un valore superiore ad un milione di euro;
 - g) approvazione delle seguenti operazioni straordinarie: fusioni, scissione, trasformazione, modifiche significative dell'oggetto sociale; acquisizioni/cessioni/affitto di rami d'azienda.

h) acquisto di beni e servizi di importo superiore a cinque milioni di euro.

Art. 19) - Amministratore delegato

1. All'Amministratore Delegato, laddove nominato, il Consiglio può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni o parte di esse, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile o da altre eventuali norme imperative di legge.

2. Ai fini di un migliore coordinamento delle iniziative, l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferirà almeno ogni quattro mesi al Consiglio di Amministrazione.

Art. 20) - Rappresentanza

1. All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o, se nominato, all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferitigli, è attribuita la rappresentanza della Società per tutti gli affari sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

2. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o, se nominato, l'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferitigli, rappresentano la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o cassazione con facoltà di nominare all'uopo avvocati e difensori della Società.

Art. 21) - Deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

2. La convocazione verrà fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di particolare urgenza, nei quali il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con avviso spedito almeno un giorno prima dell'adunanza.

3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 22) - Compensi e rimborsi

1. All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso, stabilito dall'Assemblea degli azionisti, con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.
2. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.
3. L'Assemblea ordinaria stabilisce - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente - i compensi e le indennità a favore del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, disponendo in merito alle modalità di assegnazione dei compensi tra i componenti, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti fissati dalla normativa in vigore al momento dell'assunzione delle predette deliberazioni.

Art. 23) - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, compreso il Presidente, nominati a sensi di legge e nel rispetto delle previsioni applicabili in materia di parità di genere in vigore al momento della nomina; i Sindaci durano in carica tre esercizi sociali con scadenza naturale alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea degli azionisti, nomina il Presidente e i Sindaci e determina il compenso loro spettante, tenendo conto delle disposizioni in vigore e secondo quanto previsto all'art. 12, comma 3.
3. Le modalità di sostituzione dei Sindaci venuti a cessare in corso di mandato, quale ne sia la ragione, devono garantire il rispetto della quota minima di componenti dell'Organo riservata al genere meno rappresentato.

Art. 24) - Poteri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa del presidente, ed in caso di suo impedimento da uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci.

Art. 24-bis) – Revisione legale

1. La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi dell'art. 2409 bis del c.c. e nel rispetto della normativa vigente, ad un revisore o ad una società, iscritti nell'apposito registro.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale od alla società di revisione per tutta la durata dell'incarico, che ha la durata di tre esercizi sociali ed è rinnovabile.
3. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 39/2010.

Art. 25) – Direttore Generale

1. La nomina del Direttore Generale spetta all'Organo Amministrativo. Al Direttore Generale è conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico-amministrativo dell'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle deliberazioni ed agli indirizzi di gestione fissati dall'Organo Amministrativo, coadiuvando a tal riguardo l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio

di Amministrazione, o in caso di sua assenza il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.

2. Il Direttore Generale è responsabile sul piano operativo del buon andamento dell'azienda.

3. In merito dovrà rispondere della realizzazione, nell'aspetto tecnico, degli obiettivi programmati e degli orientamenti fissati dall'Organo Amministrativo.

4. Al Direttore Generale spetterà inoltre: dirigere il personale dell'azienda, controfirmare i documenti che autorizzano i pagamenti e le riscossioni, nonché firmare la corrispondenza sociale di natura tecnica. Potrà inoltre ottenere dall'Organo Amministrativo speciali procure per il compimento di determinate operazioni.

Art. 26) - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. I bilanci saranno firmati ed approvati secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Gli utili saranno attribuiti agli azionisti, dedotto l'accantonamento a riserva legale ed eventuali altri accantonamenti a riserva straordinaria approvati dall'Assemblea dei soci. Per quanto attiene la copertura di eventuali perdite di esercizio, si procederà in primo luogo utilizzando le riserve disponibili, poi la riserva legale ed infine procedendo alla riduzione del capitale.

Art. 27) - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 28) - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 29) - Modifiche statutarie

1. In mancanza di norme cogenti, o comunque qualora la Legge rimetta la possibilità di scelta alla Società, le modifiche statutarie eventualmente necessarie saranno deliberate dall'assemblea straordinaria a maggioranza assoluta.